

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA CLIENTELA ED EDUCAZIONE FINANZIARIA SERVIZIO VIGILANZA SUL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI (967) DIVISIONE NORMATIVA DI TUTELA E METODOLOGIE (002) DIVISIONE VIGILANZA DI TUTELA (003)

Oggetto Comunicazione della Banca d'Italia in materia di Buy Now Pay Later (BNPL).

Negli ultimi anni si è diffusa in molti Paesi europei una forma di credito, conosciuta come '*Buy Now Pay Later*' (BNPL - 'compra ora, paga dopo'), attraverso la quale i consumatori acquistano beni o servizi pagandone successivamente il prezzo (dilazione), anche in maniera frazionata (rateizzazione).

Questa forma di credito si sta diffondendo anche nel nostro Paese, ma non è oggetto di una specifica regolamentazione; pertanto, la disciplina applicabile e le relative tutele dipendono dal modo in cui è configurata.

Con la presente comunicazione si intende richiamare l'attenzione dei consumatori sulle forme di BNPL maggiormente diffuse nel mercato italiano, sui possibili rischi e sulle tutele riconosciute ai clienti dalla disciplina di trasparenza bancaria.

Lo schema classico di BNPL prevede il coinvolgimento di tre parti: i) il consumatore, che intende acquistare beni o servizi; ii) il venditore, che colloca sul mercato tali beni o servizi; iii) un terzo soggetto, che, sulla base di un accordo con il venditore, permette al consumatore di dilazionare il pagamento, anche sotto forma di rateizzazione. Questa forma di finanziamento è solitamente di importo contenuto e può essere offerta sia *online* sia presso punti vendita fisici, nella maggior parte dei casi non prevede interessi o oneri a carico del consumatore, ma commissioni in caso di ritardo o mancato pagamento. Il credito è concesso con una procedura molto rapida, senza lo svolgimento di una valutazione del merito creditizio o sulla base di una valutazione semplificata.

La facilità di accesso al servizio, unitamente alla circostanza che il BNPL è generalmente utilizzato per acquistare beni di consumo di importo contenuto, potrebbe incentivare acquisti non del tutto consapevoli e, quindi, potenzialmente non sostenibili da parte dei consumatori, esponendoli a un rischio di sovraindebitamento.

In molti casi la dilazione di pagamento è concessa direttamente al consumatore da una banca o da un intermediario finanziario, che interviene nella transazione in virtù di un accordo con il venditore.

Se il servizio prevede i) una commissione a carico del consumatore (salvo che si tratti di commissioni di importo non significativo nel caso di contratti da rimborsare entro tre mesi) e ii) l'importo del credito è pari o superiore a 200 euro (¹) trovano applicazione le norme sul credito al consumo (²), che garantiscono al consumatore, tra l'altro, la consegna di un documento precontrattuale uniforme a livello europeo, il diritto di recesso dal contratto di credito entro 14 giorni, il diritto al rimborso anticipato e la risoluzione del contratto di credito in caso di inadempimento del contratto collegato di vendita di beni o servizi (come ad esempio nel caso di un finanziamento concesso per l'acquisito di una prestazione professionale), con conseguente diritto a

<sup>(1)</sup> Cfr. articolo 122, co. 1, del Testo Unico Bancario.

<sup>(2)</sup> Cfr. articoli 121-126 del Testo Unico Bancario.



ottenere dal finanziatore il rimborso di quanto già pagato. Sul rispetto delle norme sul credito al consumo vigila la Banca d'Italia.

Quando non ricorrono le condizioni i) e ii) sopra riportate, le tutele previste dalla disciplina sul credito al consumo non trovano applicazione. E' bene comunque ricordare che, se il servizio di finanziamento è prestato da una banca o da un intermediario finanziario, sono comunque previste per il consumatore le tutele della disciplina generale sulla trasparenza bancaria (³), che prevede – tra l'altro – obblighi di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali, un'informativa precontrattuale rispondente alle regole nazionali, la forma scritta dei contratti e il diritto dei clienti di presentare reclami, adire l'Arbitro Bancario Finanziario (⁴) o indirizzare esposti alla Banca d'Italia (⁵) (⁶); anche sul rispetto di queste previsioni vigila la Banca d'Italia.

Un altro modello di BNPL presente sul mercato consiste nella combinazione fra una dilazione di pagamento concessa direttamente dal venditore al consumatore, senza interessi o altri oneri per quest'ultimo (salvo le eventuali commissioni in caso di ritardo o mancato pagamento), e una cessione (7), immediatamente successiva, del credito dal venditore a una banca o a un intermediario finanziario. In questo caso la dilazione di pagamento viene solitamente accordata dal venditore con il coinvolgimento della banca o dell'intermediario finanziario nella decisione di concessione; inoltre, già nel contratto tra venditore e consumatore viene tipicamente prefigurata la cessione del credito all'intermediario.

Quando, come in questo caso, la dilazione di pagamento è concessa dal venditore e non da banche o intermediari finanziari, non trovano applicazione le regole di tutela per la clientela previste dal Testo Unico Bancario né i controlli da parte della Banca d'Italia. La circostanza che la dilazione sia concessa da venditori di beni e servizi ma il credito sia ceduto ad una banca o a un intermediario finanziario può costituire un fattore di rischio aggiuntivo per il consumatore, rappresentato dalla maggiore difficoltà di identificare il soggetto con cui sta concludendo la dilazione di pagamento e di comprendere esattamente il ruolo dell'intermediario nell'operazione. Si potrebbe in questo caso ingenerare nel consumatore l'erronea convinzione che trovino applicazione i presidi di tutela tipici della relazione banca-cliente.

In considerazione della crescente diffusione del fenomeno, la Banca d'Italia continuerà a monitorare il BNPL e ad approfondirne gli impatti. Il quadro normativo sul BNPL potrebbe cambiare per effetto della revisione, in corso, della Direttiva europea sui contratti di credito ai consumatori (2008/48/CE), che potrebbe ricomprendere in tutto o in parte il fenomeno nel proprio ambito di applicazione (8).

<sup>(</sup>³) Cfr. Titolo VI, Capi I e III del Testo Unico Bancario, Deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 e successive modifiche "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e Sezioni I-V, X-XI del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

<sup>(4)</sup> https://www.arbitrobancariofinanziario.it/

<sup>(5)</sup> https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/index.html

<sup>(6)</sup> Il diritto di presentare reclami, adire l'Arbitro Bancario Finanziario o indirizzare esposti alla Banca è previsto anche nel caso in cui l'operazione sia qualificabile come credito al consumo.

<sup>(7)</sup> La cessione avviene *pro soluto*: il venditore è liberato nei confronti dell'intermediario dal rischio di credito.

<sup>(8)</sup> Cfr. Proposta della Commissione europea di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo del 30 giugno 2021: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0347">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0347</a>.